

<i>m. dg</i> <b>TRIBUNALE DI PIACENZA</b> 03303202202		
N. <i>124</i>		
25 OTT. 2012		
UOR	CC	AUO
Funzione <i>4</i>	Macrogittività <i>5</i>	Attività <i>3</i>
Fascicolo		Settore/Sezione



**TRIBUNALE di PIACENZA**

Sezione Penale

All'On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza  
SEDE

A seguito della riunione di tutti i magistrati della Sezione Penale Dibattimentale tenutasi il 23 ottobre u.s. per esaminare ulteriormente taluni profili operativi relativi alle procedure di liquidazione dei compensi professionali agli avvocati, anche alla luce delle recenti riforme attuate con legge 24 marzo 2012 n. 27 e Decreto Ministeriale n. 140/2012, si sono considerate le diverse ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 DPR115/2001 e si è giunti alle seguenti conclusioni.

Codesto Consiglio vorrà diffondere presso gli iscritti le nuove prassi operative adottate e vorrà anche esprimere un motivato parere in ordine al punto sub 3.

**1° punto: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile (art. 117 DPR n. 115/2001).**

A modifica dell'orientamento precedentemente assunto dalla Sezione Penale nella riunione del 19.03.2009, secondo il quale alla richiesta di liquidazione doveva essere allegata articolata documentazione, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, poichè unico presupposto necessario per la procedura di liquidazione è la formale dichiarazione di irreperibilità dell'imputato, per la liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 117 DPR 115/2002 non sarà più richiesta ulteriore documentazione oltre al decreto di irreperibilità.

**2° punto: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile di fatto (art. 117 DPR n. 115/2001).**

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, si devono distinguere due diversi casi:

**a) cittadino straniero irregolare che, nel verbale di identificazione, abbia dichiarato di essere senza fissa dimora, o che risulti comunque espulso dal territorio dello Stato.** Aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte che ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità a tale ipotesi della procedura di liquidazione di cui all'art. 117 DPR n. 115/2002, la liquidazione dei compensi al difensore verrà effettuata ai sensi dell'art. 117

*24*

DPR n. 115/2002, senza la necessità di deposito di alcuna documentazione aggiuntiva.

**b) cittadino italiano, o straniero formalmente residente in Italia, al quale l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e gli atti successivi siano stati notificati ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. e che sia rimasto contumace nel processo.**

Si tratta di ipotesi nelle quali il domicilio, dichiarato nella maggior parte dei casi presso la residenza, si è rivelato insufficiente o inidoneo. In tali ipotesi, richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo e la sua notificazione, unitamente al precetto, con il rito degli irreperibili finirebbe con l'addossare al difensore oneri ulteriori che, nell'eventualità assai probabile che l'assistito non venga individuato o non abbia beni suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione, graverebbero poi sullo Stato.

In considerazione di ciò, si ritiene di procedere, anche in tali casi, alla liquidazione del compenso al difensore ai sensi dell'art. 117 DPR n. 115/2002, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

**3° punto: liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ex art. 116 DPR n. 115/2002.**

Condizione per la liquidazione del compenso a carico dello Stato è il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali (decreto ingiuntivo, precetto, verbale di pignoramento negativo).

La recente abrogazione delle tariffe professionali ha posto, peraltro, il problema della persistenza in capo al COA del potere di opinamento delle parcelle, condizione essenziale per l'accesso alla procedura per decreto ingiuntivo.

Sul punto si stanno registrando vari orientamenti tra loro difforni.

Preso atto dell'attuale situazione di incertezza, si ritiene opportuno acquisire un parere motivato dai Colleghi della Sezione Civile, dai Giudici di Pace e dal locale Consiglio dell'Ordine.

Nel frattempo saranno sospese le liquidazioni ex art. 116 DPR n. 115/2002 per compensi relativi ad attività prestate successivamente all'entrata in vigore del DM n. 140.

**4° punto: applicazione del D.M. 140 del 01.08.2012.**

Alla luce della recente sentenza delle SU della Corte di Cassazione n. 17406/2012, le prestazioni professionali esaurite prima dell'entrata in vigore del DM n. 140/2012 devono essere liquidate secondo le tariffe professionali abrogate.

Quanto ai compensi liquidabili ex DM n. 140/12, in considerazione del conforme orientamento espresso dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, si concorda sul fatto che non sia più dovuta la voce "rimborso forfettario spese".

Infine codesto Consiglio vorrà rappresentare ai propri iscritti la necessità che le richieste di liquidazione vengano predisposte:




- a) secondo i parametri delle tariffe abrogate, ove si tratti di prestazioni esaurite **prima** dell'entrata in vigore del DM 140/2012;
- b) secondo lo schema di seguito riportato, ove si tratti di attività espletata successivamente.

<b>FASE</b>	<b>COMPENSO</b>
di studio	€
Introduttiva	€
Istruttoria	€
Decisoria	€
Esecutiva	€
COMPENSO TABELLARE art. 14 DM 140/12	€
RIDUZIONE del 50% art. 12, co. 7, DM 140/12	€
<b>TOTALE</b>	€

Con doverosa osservanza.

Piacenza 24 ottobre 2012

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Italo M. Gritti



# Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Piacenza, 30 ottobre 2012

Egr. Sig.  
**Presidente del Tribunale di Piacenza**

Egregio Presidente,

con riferimento alla richiesta di un parere motivato circa la persistenza, o meno, del potere di opinamento delle parcelle in capo al COA (punto 3) della Sua comunicazione 24/10/2012), questo Consiglio osserva come tale potere, neppur a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 140/2012, risulta venuto meno.

Il Consiglio dell'Ordine di Piacenza, pertanto, continuerà a dare corso all'opinamento delle parcelle che gli iscritti presenteranno per la liquidazione.

Ad ogni buon conto, anche al fine di consentire un contenimento dei costi a carico del professionista, nessuna obiezione verrebbe sollevata nell'ipotesi in cui alla liquidazione delle competenze dovute al difensore d'ufficio dovesse provvedere direttamente il Giudice penale del singolo procedimento.

Rimanendo comunque disponibili ad un confronto anche con gli altri magistrati interpellati, Le porgiamo i più cordiali saluti.

Cogliamo l'occasione per complimentarci con Lei ed i magistrati della sezione penale per le illuminate decisioni di cui ai punti 1) 2) e 4) della missiva.

Il Presidente dell'Ordine  
(Avv. Graziella Mingardi)

